

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SelfyCare Pet

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER:

- RIMBORSO SPESE VETERINARIE**
- RESPONSABILITÀ CIVILE**

Edizione 19/05/2023

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.

È un prodotto di





Gentile Cliente,
per semplificare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, ti presentiamo sinteticamente la polizza SelfyCare Pet indicandone i principali contenuti ed anticipando gli accorgimenti grafici adottati.

✓ **A COSA SERVE**

È pensata sia per il rimborso delle spese veterinarie per cani e gatti sia per tutelare l'integrità del patrimonio del Contraente.

✓ **CHI PUO' SOTTOSCRIVERLA**

Tutte le persone fisiche con un'età pari o superiore ai 18 anni titolari di conto corrente presso Banca Mediolanum S.p.A.

✓ **COSA OFFRE**

Il rimborso delle spese veterinarie derivanti da infortunio o malattia, con o senza intervento chirurgico (Garanzia base obbligatoria).

Il risarcimento per i danni cagionati dall'animale a terzi, se attivata la "Responsabilità civile" (Garanzia opzionale).

✓ **LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Prevede esclusioni, limitazioni e franchigie/scoperti che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Inoltre, sono presenti periodi di carenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto, durante i quali la polizza non è operante.

Come potrai vedere, abbiamo inserito all'interno delle presenti Condizioni alcuni box di consultazione, identificati da simboli facilmente individuabili, per fornire risposte a dubbi e/o quesiti:




Risposte ai dubbi

Ricorda che tali box non hanno alcun valore contrattuale, ma costituiscono solo un aiuto!

Infine, ti invitiamo a prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in *corsivo* che identificano le definizioni richiamate nel Glossario.

Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato e Rappresentante Legale
Massimo Grandis



INDICE

- GLOSSARIO -

- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE -



CHE COSA/CHI È ASSICURATO?

CHI PUÓ ESSERE ASSICURATO

Art.1. Animali assicurabili..... pag. 6/12

CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

Art.2. Cosa è assicurato..... pag. 6/12

COME MI ASSICURO E COME OPERANO LE COPERTURE

Art.3. Garanzie prestate..... pag. 6/12

Art.3.1. Garanzia Base – Rimborso spese veterinarie..... pag. 6/12

Art.3.2. Garanzia opzionale – Responsabilità civile..... pag. 7/12

Art.4. Massimali Assicurati..... pag. 7/12

Art.4.1. Massimale per la Garanzia Base – Rimborso spese veterinarie..... pag. 7/12

Art.4.2. Massimale per la Garanzia Opzionale - Responsabilità Civile..... pag. 7/12

Art.4.2.1. Pluralità di Assicurati..... pag. 7/12



COSA NON È ASSICURATO?

Art.5. Animali non assicurabili..... pag. 7/12

Art.5.1. Persone non considerate terzi..... pag. 7/12



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art.6. Validità territoriale..... pag. 8/12

Art.7. Periodi di carenza..... pag. 8/12

Art.8. Scoperti e Franchigie..... pag. 8/12

Art.8.1. Scoperto relativo alla Garanzia Base - Rimborso delle spese veterinarie..... pag. 8/12

Art.8.2. Franchigia relativa alla Garanzia Opzionale - Responsabilità Civile..... pag. 8/12

Art.9. Esclusioni..... pag. 8/12

Art.9.1. Esclusioni per la Garanzia Base – Rimborso spese veterinarie..... pag. 8/12

Art.9.2. Esclusioni relative alla Garanzia Opzionale - Responsabilità Civile..... pag. 9/12



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art.10. Dichiarazioni relative al rischio..... pag. 9/12

Art.11. Aggravamento del rischio..... pag. 9/12

GESTIONE DEI SINISTRI

Art.12. Accesso alle prestazioni per la Garanzia Base - Rimborso spese veterinarie..... pag. 9/12

Art.12.1. Pagamento dell'indennizzo..... pag.10/12

Art.13. Obblighi in caso di sinistro per la Garanzia Opzionale – Responsabilità Civile..... pag.10/12

Art.13.1. Pagamento dell'indennizzo..... pag.10/12



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art.14. Premio..... pag.10/12

Art.14.1. Sconto sul premio..... pag.10/12



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art.15. Conclusione dell'assicurazione..... pag.11/12

Art.16. Effetto e decorrenza dell'assicurazione..... pag.11/12

Art.17. Durata dell'assicurazione..... pag.11/12

**COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?**

Art.18. Diritto di recesso e disdetta.....	pag.11/12
Art.18.1. Recesso in caso di sinistro.....	pag.12/12

**ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

Art.19. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione.....	pag.12/12
Art.20. Oneri fiscali.....	pag.12/12
Art.21. Foro Competente.....	pag.12/12
Art.22. Rinvio alle norme di legge.....	pag.12/12
Art.23. Altre assicurazioni.....	pag.12/12
Art.24. Home Insurance.....	pag.12/12

GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Animale

Cane o gatto, di proprietà del contraente o di un componente del suo nucleo familiare, identificato nel certificato di polizza mediante numero di microchip, che vive in modo continuativo con il contraente e il suo nucleo familiare.

Assicurato

L'animale identificato nel certificato di polizza.

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

Contraente

Persona fisica che stipula l'assicurazione.

Day Hospital

Degenza diurna in struttura veterinaria, attestata da documentazione veterinaria.

Documentazione veterinaria

Cartella clinica e/o certificazione veterinaria contenente, oltre all'identificazione dell'animale indicato nel certificato di polizza, anamnesi, sintomi, diagnosi, prescrizione veterinaria dell'eventuale intervento chirurgico, sintesi dell'intervento chirurgico, dimissioni, documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci) ed eventuali terapie post dimissioni, radiografie, esami strumentali e diagnostici con relativi referti.

Evento

Accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

Franchigia

Parte di danno che il contraente tiene a suo carico.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intervento chirurgico

Atto terapeutico realizzato mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

Libretto sanitario

Documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'animale identificato nel certificato di polizza. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.

Limite di indennizzo

Importo che opera entro la somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in polizza.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malformazione/difetti fisici

Qualsiasi alterazione organizza congenita o traumatica, meglio definibile come deviazione del normale assetto morfologico dell'organismo o di un suo organo per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Microchip

Dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucri di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

Nucleo familiare

I familiari del contraente con questi conviventi al momento del sinistro, come risultante dal certificato di "stato di famiglia". Possono essere ricompresi nel nucleo familiare i conviventi "more uxorio" ed i figli fiscalmente a carico anche se non conviventi.

Polizza

Documento attestante l'esistenza del contratto di Assicurazione.

Premio

Somma dovuta dal contraente all'impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Ricovero

Degenza comportante pernottamento in struttura veterinaria.

Scoperto

Parte di danno espressa in percentuale che il contraente tiene a suo carico.

Sinistro

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Uso professionale

Utilizzo dell'animale come bene strumentale per un'attività lavorativa o come elemento essenziale dell'attività professionale.



CHE COSA/CHI È ASSICURATO?

CHI PUO' ESSERE ASSICURATO

Art.1. Animali assicurabili

La presente *Polizza* opera per l'*Animale* identificato/i in *Polizza* a condizione che ciascun *Animale* (fino ad un massimo di 3 a scelta del *Contraente*):

- sia di proprietà del *Contraente* o di un componente del suo *Nucleo familiare*;
- sia dotato di *Microchip*;
- sia registrato con specifico *Libretto sanitario* a lui dedicato e regolarmente iscritto all'anagrafe animali d'affezione;
- sia di età non inferiore a 6 mesi e non superiore a 10 anni.

CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

Art. 2. Cosa è assicurato

A fronte del pagamento di un *Premio* annuale, la *Polizza* garantisce nei limiti del massimale di cui all'art.4 la **copertura delle spese veterinarie derivanti da *Infortunio* o *Malattia* (Garanzia Base) e**, laddove sia stata opzionata in fase di sottoscrizione anche la **Garanzia per Responsabilità Civile (Garanzia Opzionale)**, tutela il patrimonio del *Contraente* a fronte di richieste di risarcimento civilistiche per danni causati a terzi dagli animali assicurati.

COME MI ASSICURO E COME OPERANO LE COPERTURE

Art.3. Garanzie prestate

Art. 3.1. Garanzia Base – Rimborso spese veterinarie

La Compagnia si impegna a rimborsare le spese veterinarie sostenute per l'*Animale*, identificato nel certificato di *Polizza*, in caso di ***Intervento chirurgico***, reso necessario da ***Infortunio*, *Malattia* o parto cesareo** per:

1. **onorari del veterinario e dei suoi assistenti** che partecipano all'*Intervento chirurgico*, **diritti di sala operatoria e materiale di intervento**, comprese le protesi applicate durante l'*Intervento chirurgico*;
2. **rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti** fisioterapici e rieducativi **svolti del veterinario o su sua prescrizione, durante il periodo di *Ricovero* o *Day hospital***, nonché esami e medicinali forniti dalla struttura veterinaria sempre in tale periodo;
3. **visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici sostenuti nei 40 giorni precedenti all'*Intervento chirurgico***. Sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia prescritte dal veterinario.

Sono **inoltre** comprese le spese veterinarie sostenute a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, **senza *Intervento chirurgico***, nei seguenti casi:

4. **in presenza di *Ricovero* o *Day hospital*, per rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti** fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, esami e medicinali forniti dalla struttura veterinaria;
5. per **visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici sostenuti nei 40 giorni precedenti al *Ricovero* o *Day hospital* e nei 40 giorni ad esso successivo**. Per il periodo successivo al *Ricovero* o *Day hospital* sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia prescritte dal veterinario;
6. **in assenza di *Ricovero* o *Day hospital*, per onorari del veterinario, visite, esami, analisi ed accertamenti** diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura, osteopatia **prescritti dal veterinario** per la cura dei postumi dell'*Infortunio* o della *Malattia*.

La Garanzia Base opera fino a concorrenza per *Animale*, per *Evento* e per anno assicurativo, del massimale di cui al successivo art. 4.1..



1) Ho diritto al rimborso delle spese veterinarie sostenute per vaccinare il mio cane/gatto o per la somministrazione di antiparassitari?

No, la copertura assicurativa prevede il solo rimborso delle spese veterinarie conseguenti ad infortunio e malattia, con o senza intervento chirurgico. Non sono pertanto rimborsabili spese relative a vaccini ed antiparassitari.

Art. 3.2. Garanzia Opzionale – Responsabilità civile

La Compagnia si obbliga a tenere indenne il **Contraente**, salvo che il fatto non sia attribuibile a dolo, o chi abbia in custodia l'**Animale** al momento del **Sinistro**, sino alla concorrenza della somma assicurata di cui al successivo art. 4.2., di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni cagionati dall'**Animale** a terzi per:

- morte e lesioni personali
- danneggiamenti a cose o animali

in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione ai rischi assicurati nell'ambito della vita privata e di relazione.

Inoltre, sono compresi la morte e lesioni personali causate dall'**Animale** identificato nel certificato di *Polizza* ai minori di 14 anni facenti parti del **Nucleo familiare**.

Art. 4. Massimali Assicurati

Art. 4.1. Massimale per la Garanzia Base – Rimborso spese veterinarie

La garanzia prevede un massimale di € 1.500 per **Evento** e per anno assicurativo, inteso come l'*Infortunio*, la *Malattia* o il parto cesareo che ha determinato le spese veterinarie, per ciascun *Animale* assicurato.

Art. 4.2. Massimale per la Garanzia Opzionale – Responsabilità Civile

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza della **somma assicurata** (massimale) per **Evento** e per anno assicurativo pari a € 1.000.000, per ciascun *Animale* assicurato.

Art. 4.2.1. Pluralità di Assicurati

Qualora la copertura assicurativa per la **Garanzia Opzionale – Responsabilità Civile** sia prestata per una pluralità di animali assicurati, il massimale stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più animali assicurati fra loro.



COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5. Animali non assicurabili

Non sono assicurabili animali diversi da cani e/o gatti che non rispondano ai requisiti di cui al precedente art. 1.

Inoltre, nel caso in cui l'*Animale* identificato nel certificato di *Polizza* sia un cane appartenente ad una delle seguenti razze o nato da incroci tra le razze, definite pericolose, non sarà possibile assicurarlo per la Garanzia Opzionale – Responsabilità civile.

Di seguito l'elenco delle razze definite pericolose ai soli fini della non assicurabilità:

american bulldog, american staffordshire terrier, briard, bull terrier, bullmastiff, cane da montagna dei pirenei, doberman, dogo argentino, dogue de bordeaux, filo brasileiro, mastino napoletano, pitbull, rottweiler, staffordshire terrier, tibetan mastiff, tosa inu giapponese.

Art. 5.1. Persone non considerate terzi

Nell'ambito della **Garanzia Opzionale – Responsabilità Civile**, la copertura assicurativa non si attiverà per danni arrecati ai seguenti soggetti:

- 1) il **Contraente** ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del **Sinistro**; in ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del *Contraente*;
- 2) i genitori e i figli maggiori di 14 anni facenti parte del **Nucleo familiare** come sopra indicati;
- 3) le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con il *Contraente*, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio.



2) Nel caso il mio cane morda mio figlio di 16 anni, si attiva la copertura assicurativa per Responsabilità Civile?

No, la copertura opera solo se il danno è causato ad un figlio minore di 14 anni facente parte del nucleo familiare.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6. Validità territoriale

L'Assicurazione vale per il **Mondo intero**, ad esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d'America e del Canada.

Art. 7. Periodi di carenza

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:

1. del 7° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di **Infortunio**;
2. del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di **Malattia**;
3. del 180° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di malattie che siano l'espressione o la conseguenza di stati patologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa stessa purché non conosciuti al momento della stipulazione.

Art. 8. Scoperti e Franchigie

Art. 8.1. Scoperto relativo alla Garanzia Base – Rimborso delle spese veterinarie

Le spese veterinarie di cui al precedente art. 3.1. vengono rimborsate con applicazione di uno **Scoperto del 20% con minimo di € 100 per ogni Sinistro**.

Art. 8.2. Franchigia relativa alla Garanzia Opzionale – Responsabilità Civile

A fronte di ogni *Evento* è prevista l'applicazione, in relazione al danno economico causato dall'*Animale*, di una **Franchigia assoluta di € 200**.

Art. 9. Esclusioni

Art. 9.1. Esclusioni per la Garanzia Base – Rimborso spese veterinarie

In relazione alla presente Garanzia sono da intendersi **escluse le spese veterinarie riferite a:**

- a) **conseguenze dirette di infortuni avvenuti e comunque diagnosticati prima dell'attivazione della Polizza**, intendendosi per tali le patologie direttamente e oggettivamente correlate agli infortuni medesimi;
- b) **malattie, Malformazioni o Difetti fisici** e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
- c) **paradontopatie**;
- d) **cure dentarie se non conseguenti ad Infortunio**;
- e) **sterilizzazione e castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale**;
- f) **gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo**;
- g) **acquisto di vaccino e antiparassitari**;
- h) **acquisto di medicinali, salvo quelli previsti al precedente art. 3.1**;
- i) **controlli di routine/esami preventivi**;
- j) **interventi chirurgici a modificare la morfologia dell'Animale identificato nel modulo di proposta o non finalizzati a scopi curativi, come ad esempio recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie, taglio della coda e altri interventi di chirurgia estetica o plastica**;
- k) **infortuni conseguenti all'impiego dell'Animale identificato nel modulo di proposta nell'attività venatoria e/o competizioni sportive**;
- l) **cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi per i cani**;
- m) **rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva per i gatti**;
- n) **filariosi e leishmaniosi**;
- o) **infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili**;
- p) **uso dell'Animale identificato nel modulo di proposta in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti)**;
- q) **dolo o colpa grave del Contraente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'Animale identificato nel certificato di Polizza**;
- r) **Uso professionale dell'Animale**;

- s) **Malattie** evitabili con vaccini e/o profilassi, malattie mentali e problemi comportamentali e/o cure relative a macchie croniche;
- t) soppressione e cremazione per pericolosità;
- u) spese di igiene dentaria, terapie dietetiche inclusi alimenti medicati, ricostituenti e Sali minerali;
- v) danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo e da catastrofi naturali (terremoto, alluvioni, inondazioni, eventi atmosferici, ecc).

Art. 9.2. Esclusioni relative alla Garanzia Opzionale - Responsabilità Civile

Sono da intendersi **esclusi indennizzi nel caso di danni:**

- a) da impiego dell'**Animale** identificato nel modulo di proposta per attività proibite dalla legge;
- b) a cose di proprietà, detenute o possedute dal **Contraente**, dai componenti del suo **Nucleo familiare** o da chi abbia temporaneamente in custodia/affido l'**Animale** assicurato;
- c) ad altri animali di proprietà del **Contraente** dei componenti del suo **Nucleo familiare** o di chi abbia temporaneamente in custodia/affido l'**Animale** assicurato;
- d) derivanti dall'esercizio di attività venatoria e/o competizioni sportive;
- e) conseguenti ad **Uso professionale**, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
- f) causati da atti dolosi del **Contraente**, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere a norma di legge.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 10. Dichiarazioni relative al rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (ad es. errata comunicazione sullo stato di salute per quanto riguarda la Garanzia Base – Rimborso spese veterinarie o l'errata indicazione della razza del cane ai fini dell'assicurabilità dello stesso per la Garanzia Opzionale – Responsabilità Civile), **possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Art. 11. Aggravamento del rischio

Il **Contraente** deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio (quali l'insorgenza di una **Malattia** dell'**Animale**, successiva alla sottoscrizione della presente **Polizza** o l'impiego dello stesso a fini professionali o per attività venatoria).

Gli aggravamenti di rischio non noti o da questa non accettati possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 1898 Codice Civile in materia di aggravamento del rischio, lo stesso non trova applicazione relativamente all'evoluzione dello stato di salute dell'**Animale** identificato in **Polizza** nel corso del contratto, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 1.

GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 12. Accesso alle prestazioni per la Garanzia Base - Rimborso spese veterinarie

In caso di **Sinistro** il **Contraente** deve presentare denuncia scritta o tramite il c.d. Servizio di Home Insurance di cui all'art.24 alla Compagnia entro 15 giorni dalla data di dimissione dalla struttura veterinaria o dal verificarsi del **Sinistro**.

In fase di denuncia occorre indicare le cause che hanno determinato il **Sinistro** e la stessa dovrà essere successivamente corredata da:

- copia della cartella clinica in caso di **Ricovero** o **Day hospital**;
- relazione veterinaria e/o certificazioni attinenti al **Sinistro** nonché ricevute regolarmente pagate;
- documenti, certificati veterinari o prescrizioni che descrivano il decorso delle lesioni o della **Malattia**;
- ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l'**Infortunio** o la **Malattia** denunciata;
- tutti gli elementi utili per identificare l'**Animale** identificato nel certificato di **Polizza** (numero **Microchip**, copia del **Libretto sanitario** e dell'iscrizione all'anagrafe animali d'affezione).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 12.1. Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento viene sempre effettuato a cura ultimata.

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.

Alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture o ricevute fiscali debitamente quietanzate. Qualora il *Contraente* abbia presentato a terzi l'originale delle fatture o ricevute fiscali per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto sulla base della presente garanzia avverrà al netto dei rimborsi già ottenuti da terzi, fermi i limiti di indennizzo.

Il pagamento verrà effettuato in Italia e in valuta corrente. La Compagnia restituirà gli originali previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Per i ricoveri e le spese avvenute all'estero, la corresponsione dell'indennizzo e gli eventuali rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dal *Contraente* ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.

Art. 13. Accesso alle prestazioni e obblighi in caso di sinistro per la Garanzia Opzionale – Responsabilità Civile

In caso di *Sinistro* il *Contraente* deve darne avviso alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 Codice Civile, precisando, in particolare, luogo, data, ora e circostanze dell'Evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte ed il numero di *Polizza*. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 Codice Civile.

Il *Contraente* deve altresì:

- informare immediatamente la Compagnia delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del *Contraente*;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Compagnia;
- fornire tutti gli elementi utili per identificare l'Animale identificato nel certificato di *Polizza* (numero *Microchip*, copia del *Libretto sanitario* e dell'iscrizione all'anagrafe animali d'affezione).

Art. 13.1. Pagamento dell'indennizzo

La Compagnia si impegna a liquidare il *Sinistro* entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione della relativa denuncia corredata della documentazione completa, salvo sospensione del predetto termine, che sarà prontamente comunicata al *Contraente*, laddove la natura del *Sinistro* comporti la necessità di ulteriori accertamenti.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 14. Premio

Il *Premio* è sempre determinato per il periodo di *Assicurazione* di un anno ed è interamente dovuto per il corrispondente periodo anche se ne sia stato concesso il frazionamento in rate mensili; in tale ultimo caso il primo pagamento, solo per la prima annualità di *Premio*, corrisponde a 3 rate mensili. È calcolato in base all'età e alla razza dell'Animale assicurato all'atto della sottoscrizione e resta costante per la durata del contratto.

All'atto della sottoscrizione il *Premio* deve essere pagato mediante addebito diretto esclusivamente su conto corrente di Banca Mediolanum S.p.A. intestato al *Contraente*. Le rate successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito diretto in conto corrente a mezzo Sepa Direct Debit – SDD.

Fermo quanto disposto dal successivo art.16 in merito alla sospensione delle garanzie di *Polizza*, resta convenuto che, qualora il pagamento del *Premio* o della rata di *Premio* non venga effettuato entro il 150° giorno successivo a quello dell'ultima scadenza, l'*Assicurazione* si intende cessata a tutti gli effetti. La ripresa dell'*Assicurazione* potrà essere effettuata unicamente mediante la stipulazione di una nuova *Polizza*.

Art. 14.1. Sconto sul premio

In presenza di più animali assicurati verrà applicato sull'importo di *Premio* annuo uno sconto del:
- 10%, per 2 animali assicurati;

- 15%, per 3 animali assicurati.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 15. Conclusione dell'assicurazione

L'**Assicurazione** si conclude, a seguito del buon fine del pagamento del primo *Premio* da parte del *Contraente*, attraverso il completamento del processo di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza e non prevede una accettazione della richiesta da parte della **Compagnia** che si limiterà ad inviare al *Contraente* il certificato di **Polizza**, che questi dovrà restituire **debitamente firmato**.

Art. 16. Effetto e decorrenza dell'assicurazione

La copertura assicurativa, nonché tutti gli obblighi e oneri che il contratto di **Assicurazione** pone a carico di **Mediolanum Assicurazioni S.p.A.**, avranno effetto dalle ore 24 del giorno indicato dalla **Compagnia** nel certificato di **Polizza** che invierà al *Contraente*.

Il *Contraente* può esercitare il diritto di recesso come indicato al successivo art. 18. Qualora il *Contraente* abbia richiesto mediante apposita comunicazione indirizzata alla **Compagnia** o al Distributore contestualmente alla sottoscrizione che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il termine di 14 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'efficacia del Contratto è sospesa. Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coinciderà con le ore 00.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di conclusione del Contratto a condizione che, entro tale termine, la **Compagnia** avrà acquisito la disponibilità del *Premio*. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzerà.

Qualora il *Contraente* non paghi i premi o le rate di *Premio* successivi al primo, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della **Compagnia** al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 17. Durata dell'assicurazione

L'**Assicurazione** è stipulabile **esclusivamente con durata annuale**, fatti salvi i diritti di recesso e disdetta spettanti al *Contraente* secondo quanto indicato al successivo art. 18.

Per ciascun Animale assicurato, le coperture assicurative cesseranno il loro effetto alla scadenza annuale del Premio successiva al compimento del 10° anno di età, proseguendo eventualmente per gli animali restanti.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Art. 18. Diritto di recesso e disdetta

Il *Contraente* può esercitare il **diritto di recesso sancito dall'art. 67 duodecies del Codice del Consumo (Dlgs 206/2005)** per i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, **nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto**. Qualora il *Contraente* abbia chiesto inoltre di dare avvio all'esecuzione del Contratto, **Mediolanum Assicurazioni S.p.A.** avrà diritto a trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Nel caso in cui il *Contraente* abbia richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto mediante apposita comunicazione indirizzata alla **Compagnia** o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 14 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la **Compagnia** rimborserà il *Premio* versato a fronte del recesso.

Il recesso può essere fatto valere **inviando una raccomandata a/r a: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., palazzo Meucci, via Ennio Doris, Basiglio 20079 (MI), dichiarando altresì che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.**

Qualora si sia effettivamente verificato un Sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l'Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti del *Contraente* per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.

Il Contraente ha, inoltre, facoltà di disdire il tacito rinnovo del contratto ad ogni ricorrenza annuale della Polizza con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza, mediante l'invio alla Compagnia di lettera raccomandata oppure tramite il c.d. Servizio di Home Insurance di cui all'art.24, dichiarando altresì che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.

Art. 18.1. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni **Sinistro** regolarmente denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, **le Parti avranno diritto di recedere dalla copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni tramite invio di raccomandata a/r.**

Il recesso avrà effetto alla scadenza della prima rata di Premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla suddetta comunicazione di recesso.

L'Assicurazione provvederà alla revoca della delega di addebito di tale rata – e di quelle successive – sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal *Contraente* con la propria Banca.

**ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE****Art. 19. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione**

Eventuali modifiche agli accordi contrattuali autorizzate dalla Compagnia, per essere valide, saranno formalizzate per iscritto tra le parti.

Art. 20. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 21. Foro Competente

Per le controversie relative al presente Contratto **la sede del Foro competente è quella di residenza o domicilio elettivo del Contraente.**

Art. 22. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. **Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.**

Art. 23. Altre assicurazioni

Il Contraente deve dichiarare alla Compagnia l'esistenza e/o comunicare per iscritto la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi e per gli stessi animali. In caso di *Sinistro* il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 24. Home Insurance

La Compagnia ha reso disponibile un'apposita Area riservata all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale il *Contraente* può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei Contratti sottoscritti nonché utilizzare le funzionalità dispositive (c.d. Servizio Home Insurance) tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il pagamento del *Premio* successivo al primo ovvero in caso di insoluto se attiva disposizione permanente di addebito – SDD e la denuncia del *Sinistro*. In ogni caso il *Contraente* potrà utilizzare le funzionalità rese disponibili tempo per tempo della Compagnia.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati dalla Compagnia su richiesta del *Contraente*. I codici di accesso garantiscono al *Contraente* un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo della predetta Area è disciplinato dalle Norme che regolano il servizio di Home Insurance, presenti sul sito della Compagnia.

La Compagnia rende disponibili le suddette funzionalità - in luogo del sito della Compagnia stessa - sul sito del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., www.bmedonline.it, unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta con la medesima Banca e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima.



MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - t +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02430620159 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22/08/74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediolanum Vita S.p.A. - Società con unico Socio. mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it
www.mediolanumassicurazioni.it

È un prodotto di

